

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 475

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASILLO, LISI e MULAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 1994

Modifica delle disposizioni del codice civile concernenti
i termini dell'azione di disconoscimento

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale articolo 244 del codice civile è illegittimo ed incostituzionale perchè in aperto contrasto con le norme sancite negli articoli 2 e 29 della Costituzione.

Nei casi di incesto, ed in particolare quando la moglie, legalmente coniugata mediante matrimonio celebrato con rito civile o cattolico, genera il figlio col proprio padre si ha l'esempio tipico ed inequivocabile della illegittimità e della netta incostituzionalità del citato articolo, giusto quanto enunciato in premessa.

Numerosi tribunali di tutta Italia attraverso la stampa, la radio e la televisione, hanno più volte lanciato il grido di allarme contro lo spaventoso dilagare di tali abominevoli scandali che offendono, feriscono, mortificano, distruggono i più elementari ed inviolabili diritti umani, assolutamente irrinunciabili ed inalienabili.

Sono atti di violenza contro natura che provocano totale ripugnanza e manifestano inequivocamente l'estremo degrado della vita dell'uomo, assolutamente inaccettabile ed inconcepibile in qualsiasi civiltà, razza o religione.

Sono vergognosi atti di violenza commessi frequentemente con disumana, spietata protervia annullando i fondamentali valori dell'uomo.

Valori morali e naturali che sono intramontabili, permanenti ed universali in qualsiasi campo: civile, etico, morale, religioso e soprattutto cattolico.

Tutte le forze dell'ordine, le organizzazioni sociali, civili, politiche, religiose e cattoliche, stanno lottando incessantemente per moralizzare la famiglia, primo soggetto politico ed unica e singolare cellula della società: sono in programma proprio per quest'anno una serie di iniziative per la difesa dell'istituto della famiglia. Pertanto è necessario proporre ed operare atti e fatti

concreti per la difesa e la moralizzazione della famiglia.

È assolutamente impossibile procrastinare oltre tali situazioni di violenza, di atti diabolici, di cinismo, di barbarie, e di crudeltà.

È assolutamente necessario ed indispensabile porre un freno. Ed i mezzi, grazie alla scienza, ci sono. Basta metterli in funzione!

A questo punto spetta al Parlamento l'inderogabile compito di intervenire con fermezza e determinazione mediante leggi opportune ed adeguate per affermare lo stato di diritto dei valori morali dell'uomo e quindi la dignità e l'integrità della famiglia. Sancire cioè con una precisa disposizione di legge la verifica della paternità dei figli rinvenienti da relazioni incestuose mediante adeguati esami di laboratorio.

Appare, peraltro, assolutamente chiaro che le leggi costituiscono l'asse portante della scienza biologica per cui debbono corrispondere perfettamente all'evolversi della scienza medica: devono essere cioè adeguate e stare al passo con la scienza. È un impegno solenne che spetta ora a questo nuovo Parlamento di provvedere con leggi adeguate per moralizzare e difendere l'istituto della famiglia, per difendere doverosamente la giustizia e per non seppellire la verità nei processi di tal specie che numerosi pendono nei vari tribunali d'Italia onde frenare l'ignobile, inquietante fenomeno della disintegrazione di intere famiglie e soprattutto evitare vergognose ritorsioni, diabolici ricatti ed ignobili sfruttamenti a detrimento delle povere vittime dei predetti atti di violenza che, in conseguenza, sono costrette a compiere sovente, senza vie di scampo, l'ultimo disperato gesto. Per questi motivi, si propone la soppressione dei termini che il codice civile attualmente pone alla possibilità di chiedere il riconoscimento della paternità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli articoli 244 e 245 del codice civile sono sostituiti dal seguente:

«Art. 244. - (*Azione di disconoscimento*).
Le azioni di disconoscimento della paternità da parte della madre, del figlio da parte del padre e della paternità da parte del figlio non sono soggette ad alcun termine.

Su istanza del figlio minore, l'azione deve essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice.

Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento della paternità si trova in stato di interdizione per infermità di mente, l'azione può essere promossa dal tutore.

L'indagine circa l'accertamento della paternità o il disconoscimento della stessa rende obbligatori i seguenti esami:

- a) individuazione dei sistemi gruppoematici ereditari;
- b) tipizzazione HLA completa;
- c) analisi del DNA».

Art. 2.

1. L'articolo 246 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 246. - (*Trasmissibilità dell'azione*). -
Se il titolare dell'azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, sono ammessi ad esercitarla in sua vece:

- a) nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti;
- b) nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti».